



*LA TASSAZIONE DELLE
CRIPTOVALUTE: POCHE LUCI
E MOLTE OMBRE*

DANIELA CONTE

i-lex

i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale
Rivista quadrimestrale on-line: www.i-lex.it
Dicembre 2019
Numero Speciale Blockchain
Fascicolo 1 - Criptovalute
ISSN 1825-1927

TASSAZIONE DELLE CRIPTOVALUTE:
POCHE LUCI E MOLTE OMBRE*

DANIELA CONTE**

Abstract: Il presente contributo affronta il tema della tassazione delle criptovalute che, in assenza di una specifica regolamentazione, presenta significative criticità. L'indagine condotta ha come punto di partenza la sentenza della Corte di Giustizia UE (Sent. Hedqvist, C-264/14), del 2015) la quale, come è noto, ha stabilito che le criptovalute non sono assimilabili alle valute legali e in questo senso si è orientato anche il legislatore italiano nella definizione di valuta virtuale introdotta in sede di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio. Viceversa, l'Agenzia delle entrate, nelle risposte alle numerose istanze di interpello in materia, ha applicato alle valute virtuali (in particolare ai Bitcoin, qualificati dalla stessa Agenzia, come strumento di pagamento alternativo a quelli tradizionalmente utilizzati nello scambio di beni e servizi) il trattamento fiscale delle valute estere ritenendo, dunque, la valuta virtuale equiparabile alla valuta legale. Detta (presunta) equiparazione sembra, tuttavia, criticabile tenuto conto soprattutto che la V Direttiva antiriciclaggio ha espressamente affermato che la valuta virtuale non è valuta legale. È, dunque, auspicabile un intervento del legislatore volto a prevedere una sistemazione organica del fenomeno sotto il profilo giuridico e fiscale.

Parole chiave: valuta virtuale, valuta legale, valuta estera, bitcoin, natura giuridica, trattamento fiscale.

1. Natura giuridica e regime impositivo delle c.d. 'valute virtuali': lo stato dell'arte a legislazione vigente

La creazione delle valute virtuali e la loro crescente diffusione come strumento di negoziazione o di investimento ha favorito la nascita di un sistema economico-finanziario che, rispetto a quello tradi-

* Il presente lavoro è in corso di pubblicazione su *Quaderni di Ricerca Giuridica* della Banca d'Italia n. 87 del 2019.

** Università di Napoli 'Parthenope'

zionale, si modella secondo uno schema innovativo ma, allo stesso tempo, ‘anarchico’ perché deregolamentato¹. Uno schema in cui non solo non è presente un’ autorità centrale che emetta o controlli la moneta ma la stessa moneta, in quanto virtuale, non ha corso legale e il suo valore intrinseco, essendo regolato unicamente dai meccanismi della domanda e dell’ offerta, è costantemente in fluttuazione a causa delle fortissime oscillazioni di prezzo.

Ma vi è di più. Le operazioni di acquisto e di vendita di moneta virtuale, pur lasciando una traccia indelebile nel c.d. registro *blockchain*, garantiscono l’ anonimato degli utenti e, dunque, si prestano ad operazioni illecite e a finalità criminali che dovrebbero essere contrastate con una specifica disciplina. Tuttavia, la regolamentazione delle valute virtuali rappresenta, come è noto, per il legislatore italiano, un difficile ‘banco di prova’ soprattutto se si considera che la mutevole natura delle criptovalute, cangiante a seconda del contesto di riferimento, ne impedisce la collocazione nelle tradizionali categorie giuridiche² con evidenti effetti non solo sotto il profilo civilistico³ ma anche sotto il profilo fiscale, tenuto conto che dall’ inquadramento giuridico delle valute virtuali in una determinata categoria dipendono le disposizioni applicabili per la tassazione dell’ attività di produzione, utilizzo e scambio di criptovalute e per il monitoraggio fiscale⁴. Per

¹ Per un approfondimento, cfr. G. Palumbo, *Le criptovalute: tra evasione fiscale e reati internazionali*, in *Dir. prat. trib.*, n. 1, 2019, p. 42; Id., *Il trattamento tributario dei bitcoin*, *ivi*, n. 1, 2016, p. 286 ss.; I. Bixio, *Le valute virtuali nella V Direttiva antiriciclaggio*, in *Corr. trib.*, n. 25, 2018, p. 1987 ss.

² Se la collocazione sistematica del fenomeno (o di una qualsiasi delle sue manifestazioni) all’ interno delle tradizionali categorie dogmatiche avrebbe senz’ altro il pregio di consentire una più agevole ricostruzione dei suoi risvolti giuridici, occorre comunque guardarsi dal rischio “*di forzare un piolo quadrato in un foro rotondo*”. In questi termini, G. Rinaldi, *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete*, in *Contr. impr.*, n. 1, 2019, p. 260.

³ La questione assume rilevanza sotto il profilo dell’ adempimento delle obbligazioni pecuniarie mediante tali schemi: è opinione comune che la valuta virtuale non abbia efficacia solutoria legale, ma solo su base convenzionale, cioè laddove il beneficiario accetti la predetta valuta come mezzo di estinzione dell’ obbligazione pecuniaria. Manca, dunque, la qualificazione legale, da parte dell’ autorità statale, quale mezzo di pagamento non rifiutabile dal creditore ed idoneo ad adempiere l’ obbligazione pecuniaria liberando il debitore.

⁴ Per un approfondimento, C. Sacchetto e F. Montalcini, *Diritto tributario telematico*, Torino, 2015, p. 165 ss.

questo motivo la regolamentazione delle valute virtuali è stata ‘incassellata’ nella più ampia disciplina del contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento di attività illecite.

In occasione della recente riforma della disciplina antiriciclaggio⁵, il legislatore italiano - nel dare attuazione alla IV Direttiva anti-riciclaggio - è intervenuto, con il d.lgs. n. 90/2017, sulla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 231/2007 introducendo nel nostro ordinamento la definizione di ‘valuta virtuale’⁶. In particolare, l’art. 1, comma 2,

⁵ Questa riforma è stata realizzata attraverso il recepimento, con il d.lgs. n. 90/2017, della Direttiva n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla “prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo” (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio) che, come è noto, ha modificato il Regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché la Direttiva 2006/70/CE della Commissione.

⁶ In tempi non sospetti, la Banca d’Italia, riprendendo quanto affermato dalla Banca Centrale Europea, aveva già definito, nella *Comunicazione* del 30 gennaio 2015, le valute virtuali come “*rappresentazioni digitali di valore non emesse da una banca centrale o da un’autorità pubblica. Esse non sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Le valute virtuali non sono moneta legale e non devono essere confuse con la moneta elettronica*”. Nello stesso anno, la Banca d’Italia, nell’*Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette valute virtuali* (Roma, 30 gennaio 2015), aveva altresì indicato alcuni elementi distintivi che accomunano la maggior parte delle valute virtuali presenti sul mercato: sono create da un emittente privato (nel caso delle cc.dd. valute centralizzate) o, in via diffusa, da utenti che utilizzano *software* altamente sofisticati (nel caso delle cc.dd. valute decentralizzate, come il *bitcoin*); non sono fisicamente detenute dall’utente, ma sono movimentate attraverso un conto personalizzato noto come ‘portafoglio elettronico’ (*wallet*); sono scambiate in apposite piattaforme, che offrono il servizio di conversione delle valute virtuali in moneta legale; possono essere acquistate con moneta tradizionale su tali piattaforme ovvero ricevute online direttamente da qualcuno che le possiede, per poi essere detenute su un ‘portafoglio elettronico’; sono utilizzate dai titolari per effettuare acquisti presso esercizi commerciali o persone fisiche che accettano le valute virtuali, rimesse in favore di altri soggetti titolari di portafogli di valute virtuali, nonché riconvertirle in moneta legale. Inoltre, i titolari dei portafogli elettronici e i soggetti coinvolti nelle transazioni rimangono anonimi e le transazioni tramite le quali vengono trasferite sono tecnicamente irreversibili, nel senso che una volta fatta la transazione non è possibile chiederne l’annullamento. Nella citata *Avvertenza*, la Banca d’Italia ha, inoltre, informato gli operatori dei rischi che tale tipo di attività può comportare. In particolare, riprendendo il parere dell’*European Banking Authority* del 2014 sulle valute virtuali (EBA/OP/2014/08, 4 luglio 2014), ha sottolineato che “*i rischi individuati superano i possibili benefici*

lett. qq), del d.lgs. n. 231/2007 ha definito la valuta virtuale come “*la rappresentazione digitale di un valore, non emessa da una banca centrale o da un’ autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*”⁷.

*che le VV potrebbero fornire ai loro utilizzatori, anche considerando i vantaggi in termini di costi e tempi di transazione e di inclusione finanziaria”, scoraggiando le banche e gli altri intermediari vigilati dall’acquistare, detenere o vendere valute virtuali, in quanto, in assenza di adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica delle valute virtuali, vi è il rischio di essere esposti a perdite, inficiando, di conseguenza, la consistenza del patrimonio di vigilanza e la stabilità stessa degli intermediari. Pertanto, gli intermediari sono invitati a considerare che “le concrete modalità di funzionamento degli schemi di VV possono integrare, nell’ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131-ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento)”. Inoltre, la Banca d’Italia ha raccomandato alle banche e agli altri intermediari di rendere edotti “i clienti, persone fisiche o giuridiche, operanti nel settore delle VV, prima di intraprendere operazioni della specie con essi”. Ma vi è di più. A distanza di alcuni anni, la Banca d’Italia, nella sua seconda Avvertenza per i consumatori sui rischi delle valute virtuali da parte delle Autorità europee (Roma, 19 marzo 2018), sulla scorta di quanto diffuso al pubblico da parte dalle autorità di vigilanza europee (ESMA, EBA, EIOPA, ecc.) ha nuovamente avvertito i consumatori circa l’estrema rischiosità delle valute virtuali e la volatilità dei loro prezzi, la cui formazione è spesso non trasparente, sottolineando l’esistenza di chiari segnali di una bolla nei prezzi di queste valute o di strumenti finanziari a esse collegate e, al contempo, l’assenza di forme di protezione e di specifiche garanzie legali. Per ampi riferimenti, cfr. L. Donato (a cura di), *La riforma delle stazioni appaltanti. Ricerca della qualità e disciplina europea*, in *Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia*, n. 80, febbraio 2016.*

⁷ È appena il caso di ricordare che il legislatore italiano, con il d. lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, ha ‘anticipato’ le disposizioni contenute nella proposta di modifica della IV Direttiva antiriciclaggio presentata dalla Commissione il 5 luglio 2016 (confluita, successivamente, nella V Direttiva perché non approvata in tempo), come modificata all’esito della prima lettura del Parlamento europeo (per una ricostruzione, v. G. Rinaldi, *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete*, cit., p. 275 ss.). Rispetto alla IV Direttiva che nulla diceva in materia di valute virtuali, la suddetta proposta estendeva parti della disciplina comunitaria in materia di antiriciclaggio alle transazioni eseguite tramite valute virtuali prevedendo obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione di

Dal punto di vista della qualificazione giuridica, il legislatore non si è preoccupato di escludere espressamente, dalla predetta definizione, la presunta equiparazione fra valuta virtuale e moneta legale perché ha ritenuto che non sussistessero i presupposti sui quali fondare la predetta assimilazione. Infatti, sotto il profilo funzionale, non solo la criptovaluta non ha efficacia liberatoria *erga omnes* (in quanto la sua accettazione come mezzo di pagamento è subordinata alla volontà della controparte) ma l'estrema fluttuazione delle sue quotazioni ne compromette la funzione di riserva di valore. La combinazione di queste due criticità finisce, altresì, per ostacolare l'utilizzo della valuta virtuale come unità di conto⁸.

Dunque, la moneta virtuale non può essere assimilata alla valuta legale e ciò sembra confermato anche dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 90/2017 all'art. 17-*bis* (rubricato 'Attività di cambiavalute') del d.lgs. n. 141/2010, recante la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario; modifiche che consentono di distinguere, sotto il profilo operativo, le valute virtuali da quelle legali. Per finalità di contrasto al riciclaggio, il nuovo art. 17-*bis*⁹ ha, come è noto, esteso la disciplina prevista per i cambiavalute anche ai prestatori di servizi che operano con valute virtuali¹⁰ e, in più, ha stabilito che tali soggetti,

documenti, dati e informazioni sui clienti, di segnalazioni di operazioni sospette, a carico di soggetti che forniscono a terzi servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da o verso valute virtuali (c.d. 'prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale'). Tutto ciò al fine di garantire il monitoraggio, da parte delle autorità competenti, sia del momento di accesso della moneta legale nel *network* (con la conversione in valuta virtuale) sia di quello di uscita dal *network* stesso (con la riconversione in moneta legale), consentendo così la verifica della congruità delle operazioni rispetto al profilo patrimoniale, economico e reddituale dell'utente e all'attività esercitata dallo stesso

⁸ Per un approfondimento v. G. Gasparri, *Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?* in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica* 2015, p 417 ss., al quale si rimanda anche per la bibliografia.

⁹ Come risulta modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 90/2017 con l'introduzione del comma 8-*bis*.

¹⁰ Definiti, nell'art. 1, comma 2, lett. ff), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come "ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale".

per esercitare la propria attività sul territorio nazionale, devono iscriversi in una sezione speciale del registro tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori¹¹. Infatti, se il legislatore avesse voluto collocare le valute virtuali all'interno del sistema monetario equiparandole alle valute legali, non vi sarebbe stata necessità alcuna di introdurre una sezione speciale del citato registro in quanto le criptovalute sarebbero rientrate *tout court* nell'alveo dell'oggetto dell'attività dei cambiavalute¹².

In questo contesto, privo di una qualificazione giuridica delle valute virtuali nonostante lo sforzo definitorio del legislatore, la dottrina ha avanzato diverse ipotesi classificatorie¹³ senza, tuttavia, giungere a soluzioni univoche¹⁴, in quanto l'attrazione nell'ambito delle possibili

¹¹ Cfr. art. 3, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal predetto d.lgs. n. 90/2017, che attribuisce ai prestatori di servizi che operano con valute virtuali la qualifica di 'operatori non finanziari' al fine di assimilarli ai cambiavalute e, dunque, di estendere ad essi gli obblighi antiriciclaggio.

¹² A supporto di quanto affermato vi è la sentenza n. 195/2017 del Tribunale di Verona che rappresenta, come è noto, il *leading case* italiano in quanto segna una svolta in tema di inquadramento giuridico dell'attività di conversione in valuta ufficiale ad opera di una società di cambio. Il rapporto sinallagmatico nato tra le due parti in seguito alla conclusione *on line* di un contratto di cambio di valuta reale con *bitcoin* configura – secondo il Giudice interpellato – “*un servizio finanziario, in quanto le transazioni on line sono state effettuate con uno strumento finanziario costituito da una moneta che può essere coniatata da qualunque utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software open source e ad una rete peer to peer*”.

¹³ In particolare, la dottrina si è chiesta se le criptovalute possano farsi rientrare nella categoria degli strumenti finanziari (e, più opportunamente, in quella dei prodotti finanziari) o, in alternativa, nella categoria dei beni mobili immateriali. Per un'analisi cfr. A. Magliocco, *Bitcoin e tassazione*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, n. 22, 2016, p. 27 ss.

¹⁴ È appena il caso di ricordare che le criptomonete non sono assimilabili alla c.d. moneta elettronica, la quale identifica esclusivamente quegli strumenti di pagamento che incorporano nel proprio supporto, digitale o magnetico, un credito nei confronti di un istituto finanziario o bancario. In argomento è intervenuta anche la Banca Centrale Europea (BCE) (cfr. Banca Centrale Europea, *Virtual Currency Schemes*, Frankfurt am Main, 2012, la quale ha chiarito che, mentre all'interno dei sistemi di moneta elettronica il collegamento diretto tra *electronic money* e valute tradizionali è garantito e protetto dall'ordinamento (in quanto i fondi sottostanti sono espressi nella medesima unità di conto, ad esempio l'euro o il dollaro), nel caso di acquisto di valute virtuali l'unità di riferimento non è legata a una moneta legale (dato che quest'ultima, all'atto della compravendita, viene convertita in moneta vir-

categorie giuridiche dipende, in primo luogo, da quale aspetto o funzione, tra quelli che concorrono a formare la struttura delle criptomonete, venga ritenuto prevalente rispetto agli altri¹⁵. Una svolta in tal senso, potrebbe essere offerta dalla nuova definizione di valuta virtuale adottata dal legislatore europeo nella V Direttiva antiriciclaggio¹⁶, intesa ad agevolare una convergenza a livello europeo della relativa disciplina. A tal fine, la definizione contenuta nell'art. 3 della citata Direttiva - pur essendo molto simile, per alcuni elementi essenziali, a quella contenuta nella disciplina domestica - introduce una fondamentale novità che consente di tracciare un confine netto tra moneta virtuale e moneta tradizionale.

A livello europeo, la moneta virtuale è ora definita come “*una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente*”. Dunque, con l'intervento del legislatore europeo, non dovrebbero esserci più dubbi su cosa non è una valuta virtuale in quanto la disciplina comunitaria ha espressamente stabilito che la criptovaluta non possiede lo *status* giuridico né di moneta né di valuta legale. Ciò nonostante, l'Agenzia delle entrate, nella risposta al recente interpello n. 956-39/2018, ha confermato l'impostazione (er-

tuale), ed il loro valore è regolato unicamente dal meccanismo della domanda e dell'offerta. In argomento v. G. Rinaldi, *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete*, cit., p. 270 s.

¹⁵ Le criptovalute sono state, invece, oggetto di interventi normativi organici nell'ambito di un ristretto gruppo di ordinamenti (Giappone, Stati Uniti, Germania) che sono stati in grado di coniugare adeguatamente le diversi componenti del fenomeno (ed, in particolare, l'aspetto pseudo-monetario) con quello di risorsa digitale senza, tuttavia, indugiare sul fatto che non si tratta di strumenti che hanno un potere solutorio *ex lege*. Per un'analisi comparata cfr. G. Rinaldi, *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete*, cit., p. 271 ss.

¹⁶ Direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa, come è noto, alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Per il recepimento della V Direttiva, all'art. 4 della stessa è previsto che “*gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 gennaio 2020*”.

rata) contenuta nella risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016 volta ad assimilare, sulla base di una lettura *pro fisco* della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2015, le valute virtuali a quelle estere al fine di applicare alle prime il regime impositivo previsto per le attività estere di natura finanziaria. Da qui il rischio di un palese contrasto tra prassi domestica e norma comunitaria; un contrasto che non può più essere ignorato non solo esiste ma non può più essere ignorato soprattutto in vista del recepimento della V Direttiva nello Stato italiano¹⁷.

2. La rilevanza fiscale delle operazioni in valuta virtuale: la posizione dell'Amministrazione finanziaria ai fini delle imposte dirette ed indirette

Il primo documento di prassi attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria ha reso noto il proprio orientamento in merito al trattamento fiscale delle operazioni in *bitcoin* è la Risoluzione n. 72/E pubblicata il 2 settembre 2016¹⁸. Come è noto, la risoluzione in oggetto ha tratto origine da una istanza di interpello presentata da una società di capitali che, intendendo svolgere per conto della propria clientela operazioni di acquisto e di vendita di *bitcoin*, ha chiesto all'Agenzia delle entrate di conoscere quale fosse il corretto trattamento applicabile alle predette operazioni, sia ai fini IVA che delle imposte dirette (IRES ed IRAP) e se, in relazione alla predetta attività, risultasse necessario porre in essere gli adempimenti previsti, ai fini fiscali, per i soggetti che ricoprono la qualifica di sostituto d'imposta. Nella risposta, l'Agenzia delle entrate ha innanzitutto precisato che “*con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative ai bitcoin e, in generale, alle valute virtuali, non si poteva prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14*”¹⁹.

¹⁷ Come è noto questa normativa è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

¹⁸ Per un commento S. Capaccioli, *Regime impositivo delle monete virtuali: poche luci e molte ombre*, in *Il fisco*, n. 37, 2016, p. 3538 ss.

¹⁹. Corte UE, 22 ottobre 2015, C-264/14 Skatteverket contro David Hedqvist.

Dunque, in assenza di una specifica normativa tributaria applicabile al sistema delle monete virtuali, la citata sentenza della Corte di Giustizia ha rappresentato per l’Agenzia delle entrate ‘un punto di riferimento’ soprattutto per la sua indiscutibile ‘portata storica’²⁰. In detta sentenza, la Corte di Giustizia europea - dopo aver chiarito che “*la valuta virtuale a flusso bidirezionale ‘bitcoin’ (...) non può essere qualificata come ‘bene materiale’ ai sensi dell’art. 14 della direttiva IVA*” in quanto “*non ha altra finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento*” - ha stabilito che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità di valuta virtuale *bitcoin* e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti, configurano, ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. c) della Direttiva IVA, prestazioni di servizio a titolo oneroso. In particolare, secondo la Corte, tali prestazioni ricadono tra le operazioni, compresa la negoziazione, “*relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio*” le quali, come è noto, sono esenti ai fini IVA a norma dell’art. 135, par. 1, lett. e), della Direttiva 2006/112/CE²¹. A tal fine, i Giudici europei, uniformandosi alle conclusioni espresse dall’Avvocato Generale Juliane Kokott, hanno messo in evidenza che le differenti versioni linguistiche dell’ art. 135 della Direttiva IVA – proprio perché recepite in modo non perfettamente coincidente in tutti gli Stati membri - non consentono di determinare, con assoluta certezza, se questa disposizione debba applicarsi solo alle operazioni concernenti valute tradizionali oppure se essa riguardi anche operazioni relative a valute di altra natura.

²⁰ Con la citata sentenza, per la prima volta, a livello europeo, sono state risolte le incertezze circa la possibilità di applicare le imposte sui consumi anche alle transazioni effettuate in *bitcoin* e, più in generale, alle valute virtuali sebbene in regime di esenzione. Per un approfondimento, v. G. Corasaniti, *Il trattamento tributario dei bitcoin tra obblighi antiriciclaggio e monitoraggio fiscale*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, n. 36, 2018, p. 45 ss.

²¹ M. Piasente, *Esenzione Iva per i ‘bitcoin’: la strada indicata dalla Corte UE interpretando la nozione ‘divise’*, in *Corr. trib.*, n. 2, 2016, p. 141 ss. ha affermato che la posizione della Corte di Giustizia risulta coerente alla *ratio* delle esenzioni in esame le quali, come è noto, sono finalizzate ad ovviare alle difficoltà di determinazione della base imponibile e dell’importo dell’IVA detraibile proprie delle operazioni finanziarie.

È proprio questa situazione di ambiguità che, secondo parte della dottrina²², ha spinto la Corte di Giustizia ad affermare che non è possibile “*escludere l’applicabilità della disposizione della lettera e) del citato art. 135 anche ai bitcoin, anche se privi di valore liberatorio, prevalendo la necessità di interpretare la stessa in funzione del contesto in cui si inserisce, della finalità e del sistema della Direttiva Iva*”. In altri termini, secondo i giudici europei, le prestazioni di servizio, oggetto del procedimento, sono rilevanti ai fini IVA ma ricadono all’interno delle ipotesi di esenzione, contemplate dall’art. 135, par. 1, lett. e) della Direttiva IVA, in quanto l’espressione “*divise, banconote e monete con valore liberatorio*” deve essere interpretata in funzione del contesto in cui essa si inserisce; una diversa interpretazione della norma in esame volta ad escludere le valute virtuali dal suo ambito di applicazione perché senza valore liberatorio, anche se riconosciute dalle parti che l’accettano, “*si risolverebbe nel privarla dei suoi effetti*”. Pertanto, secondo la Corte, il principio di neutralità dell’IVA impone che il regime previsto per i mezzi di pagamento legali valga anche per gli altri mezzi di pagamento che hanno la loro stessa funzione, considerando ininfluyente nella fattispecie la presenza del ‘corso legale’.

Facendo leva su questa impostazione, l’Amministrazione finanziaria ha risposto alla istanza di interpello, da cui si è originata la Risoluzione in commento, aderendo alla posizione dell’istante secondo il quale l’attività che la società intendeva realizzare avrebbe dovuto configurarsi come prestazioni di servizi esente, ai fini IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 3 del d.P.R. n. 633/1972. Al riguardo, attenta dottrina²³, ha osservato che le conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia delle entrate sembrano superare, in una certa misura, il dato letterale della norma da ultimo citata che, come è noto, lega l’esenzione Iva delle valute estere alla presenza del corso legale. Tanto è vero che l’art. 10, co. 1, prevede l’esenzione dall’Iva “*per le operazioni relati-*

²² G. Corasaniti, *Il trattamento tributario dei bitcoin tra obblighi antiriciclaggio e monitoraggio fiscale*, cit., p. 55; M. Piasente, *Esenzione Iva per i ‘bitcoin’: la strada indicata dalla Corte UE interpretando la nozione ‘divise’*, cit., p. 144; F. Fassò, *Il regime fiscale dei bitcoins secondo una recente ed (unica) prassi amministrativa*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, n. 3, 2017, p. 105 ss.

²³ G. Corasaniti, *Il trattamento tributario dei bitcoin tra obblighi antiriciclaggio e monitoraggio fiscale*, cit., p. 57.

ve a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio". L'aspetto che lascia perplessi nella citata risoluzione è la ricostruzione della sentenza della Corte di Giustizia. Sembra, infatti, che l'Amministrazione finanziaria abbia inteso 'equiparare' la valuta virtuale *bitcoin* alla valuta estera, avente corso legale, sebbene nella sentenza della Corte di Giustizia non sia possibile trovare traccia di questa equiparazione. Come è noto, la Corte di Giustizia ha fatto rientrare i *bitcoin* tra i mezzi di pagamento presupponendo che la loro unica finalità sia quella liberatoria, seppure contrattuale o su base volontaria e, in questa prospettiva, ha finito per 'assimilare' i *bitcoin* alle 'divise', ritenendo sostanzialmente ininfluente, ai fini IVA, la presenza del 'corso legale' in quanto ciò che rileva, nella prospettiva comunitaria, è che sia le valute virtuali che quelle legali hanno la medesima funzione di mezzo di pagamento.

Anche con riferimento al regime di imposizione diretta, l'Agenzia delle entrate ha risolto la questione prendendo in considerazione i *bitcoin* solo come mezzi di pagamento ed affermando che l'attività di intermediazione di valute tradizionali con *bitcoin*, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce attività d'impresa, rilevante ai fini IRES ed IRAP. Al riguardo, la Risoluzione ha innanzitutto chiarito che, analogamente alle altre attività di compravendita, le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale *bitcoin* e viceversa costituiscono per la società interpellante l'oggetto dell'attività svolta in grado di generare ricavi e costi propri del reddito di impresa. In particolare, con riguardo alla tassazione diretta, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che la società deve assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell'acquisto e vendita di *bitcoin*, al netto dei costi inerenti detta attività.

I guadagni (o le perdite) di competenza della società sono rappresentati dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla società per l'acquisto o tra quanto incassato dalla società per la vendita e quanto riversato al cliente. Tali elementi di reddito - derivanti dalla differenza (positiva o negativa) tra prezzi di acquisto sostenuti dalla società e costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente (nel caso in cui quest'ultimo abbia affidato alla società l'incarico a comprare) o tra prezzi di vendita praticati dalla società e ricavi di

vendita garantiti al cliente (nel caso di affidamento di incarico a vendere) – sono ascrivibili ai ricavi (o ai costi) caratteristici di esercizio dell’attività di intermediazione esercitata e, pertanto, “*contribuiscono quali elementi positivi (o negativi) alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini IRES (e IRAP)*”.

La Risoluzione n. 72/E del 2016 ha esaminato, inoltre, il caso in cui, alla fine dell’esercizio, la Società intermediaria detenga in proprio *bitcoin* a titolo di proprietà, precisando che gli stessi dovranno essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio e che tale valutazione assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell’art. 9 T.U.I.R dovendo la Società procedere alla relativa valutazione secondo le regole previste dal Testo Unico con riferimento ai casi di detenzione di valute estere. Pertanto, la determinazione delle valute virtuali detenute dovrà essere effettuata sulla base del valore normale espresso in euro (o in altra valuta legale) applicando il cambio vigente alla data di chiusura dell’esercizio. Per quanto riguarda, invece, la tassazione dei proventi conseguiti dai clienti di una Società che svolge attività di intermediazione nell’acquisto e nella vendita di *bitcoin*, nel caso in cui tali clienti siano persone fisiche e detengano *bitcoin*, al di fuori dell’attività d’impresa, l’Agenzia delle entrate, nella risoluzione in commento, ha chiarito che le operazioni di conversione di valuta virtuale, se detenute al di fuori del regime di impresa, generano un reddito diverso di natura finanziaria tassabile, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. *c-ter*) e comma 1-*ter* T.U.I.R., alla stregua dei principi che regolano le operazioni aventi a oggetto le valute tradizionali.

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nell’ambito delle operazioni di conversione di *bitcoin* con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro), occorre distinguere le operazioni realizzate per effetto di una cessione a termine da quelle realizzate per effetto di una cessione a pronti (intendendosi per tale ogni transazione in cui si ha lo scambio immediato di una valuta contro una valuta differente). L’equiparazione tra valute virtuali e valute estere aventi corso legale comporta che, ai sensi del citato art. 67, comma 1, lett. *c-ter*), le plusvalenze derivanti dalle cessioni a termini di valuta virtuale, come redditi diversi di natura finanziaria, sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota al 26%; le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessioni a pronti di valuta virtuale non sono, invece, tassabili a me-

no che, nel periodo d'imposta, la giacenza media dei conti correnti in valuta estera e dei depositi (siano essi bancari o elettronici) complessivamente detenuti dal soggetto cedente abbia superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi. Come è noto, l'art. 67, comma 1, lettera c-ter, prevede espressamente che *“l'imponibilità delle operazioni sulle valute estere riguarda soltanto quelle operazioni espressamente contemplate nella lettera c-ter che si intendono come espressive, per presunzione di legge, di un'attività di investimento e cioè il prelievo della valuta da depositi o conti correnti ovvero la sua cessione a termine”*. Dunque, le operazioni a pronti di valuta virtuale sono imponibili solo se vengono realizzate per finalità speculative.

A tal fine, vige una presunzione di legge assoluta che opera quando si realizza la condizione prevista dall'art. 67, comma 1-ter. In base a questa norma, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere, rivenienti in depositi e conti correnti, concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo d'imposta, la giacenza dei depositi e dei conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso tutti gli intermediari sia superiore, come precisato, a 51.645,69 euro. In questo caso, il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta e cioè al 1° gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione mentre la plusvalenza va calcolata, secondo l'Agenzia delle entrate, utilizzando il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni in quanto manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l'euro. Alla luce di tali circostanze, l'Agenzia delle entrate ha escluso che la Società istante fosse tenuta a porre in essere adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

3. Equiparazione delle valute virtuali alle valute estere ed obblighi di monitoraggio fiscale: il corto circuito con la V Direttiva antiriciclaggio

Nelle more di un intervento del legislatore tributario volto a regolamentare organicamente il fenomeno delle criptovalute, l'Amministrazione finanziaria, ha confermato - in risposta a numerose istanze di interpello, alcune delle quali non pubblicate - il proprio orientamento in materia di trattamento fiscale delle operazioni realizzate in *bitcoin*²⁴. Un orientamento che, come noto, è frutto di un'interpretazione 'estensiva' di quanto affermato dai Giudici europei volta a realizzare una equiparazione 'arbitraria' dei *bitcoin* alle valute estere aventi corso legale. Un'interpretazione che non solo lascia perplessi ma che è difficile sostenere soprattutto se si considera che il Parlamento europeo, in sede di approvazione della Risoluzione legislativa del 19 aprile 2018 sulla proposta di modifica della IV Direttiva antiriciclaggio ha, come precisato, espressamente affermato che le criptovalute sono definite come "*rappresentazione digitale di valore non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale*" e che la valuta virtuale "*non possiede lo status giuridico di valuta o moneta*". Dalla definizione contenuta nella Direttiva 2018/843/UE emerge una nozione di *virtual currency* priva di qualsiasi accezione 'monetaria' o 'valutaria', che ha subito, evidentemente, l'influenza di quanto affermato dalla Banca Centrale Europea²⁵ precisando che l'utilizzo della locuzione 'valute virtuali' non produce come effetto un avvicinamento delle criptovalute alla nozione giuridica o economica di moneta, rispetto alla quale esse risultano sostanzialmente diverse.

Non concordano con la natura giuridica delle criptovalute come moneta alternativa a quella tradizionale nemmeno i Giudici nazionali i quali, in quella che sembra essere la prima pronuncia avente ad oggetto tematiche relative ai *bitcoin*²⁶, hanno valorizzato la componente di riserva di valore che almeno in parte caratterizza le criptovalute, affermando che la valuta virtuale ha natura di "*strumento finanziario utilizzato per compiere una serie di particolari forme di transazioni*

²⁴ In questo quadro, ha assunto particolare importanza la risposta all'interpello n. 956-39/2018, rilasciato dalla Direzione regionale della Lombardia il 22 aprile 2018 che, sebbene non pubblico, ha fornito indicazioni sulla posizione dell'Amministrazione finanziaria italiana relativa sulla questione in esame.

²⁵ Banca Centrale Europea, *Virtual Currency Schemes – a Further Analysis*, Frankfurt am Main, 2015.

²⁶ Si rimanda alla nota 13 di questo lavoro.

on line” costituito da “una moneta che può essere coniatata da qualunque utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software open source o ad una rete peer to peer”. Nel caso in esame, il carattere finanziario dell’operazione sembra discendere, più che dalla semplice attività di compravendita di criptomoneta, dalla presenza di ulteriori profili di rischio/rendimento quali l’acquisto di una partecipazione sociale in una *start-up*. Non è, dunque, condivisibile l’acritica qualificazione dei *bitcoin* come strumento finanziario che viene proposta dai giudici nazionali senza sviluppare alcun percorso logico e senza addurre alcuna motivazione a supporto di tale affermazione²⁷. In questa prospettiva, l’equiparazione delle valute virtuali a valute estere, posta in essere dall’Amministrazione finanziaria, rappresenta forse il tentativo di trovare una soluzione in attesa di un intervento legislativo che prenda in considerazione le possibili funzioni delle criptovalute, a metà tra l’investimento finanziario e il mezzo di pagamento.

Sotto il profilo fiscale, l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria ruota attorno alla (presunta) equiparazione delle criptovalute alle valute estere e produce, come effetto, l’estensione anche ai detentori di valuta virtuale degli obblighi di monitoraggio fiscale contenuti nel d.lgs. n. 167/1990²⁸: qualora il contribuente, persona fisica residente nel territorio dello Stato, detenga - nel periodo d’imposta - valute virtuali, lo stesso è tenuto a darne comunicazione nella dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione del quadro RW. Nella risposta all’interpello 956-39/2018, la Direzione Regionale del-

²⁷ Sulla natura delle criptovalute come strumenti finanziari (*melius*: prodotti finanziari) v. P. Carrière, *Le ‘criptovalute’ sotto la luce delle nostrane categorie giuridiche di ‘strumenti finanziari’, ‘valori mobiliari’ e ‘prodotti finanziari’ tra tradizione e innovazione*, in www.dirittobancario.it, n. 2, 2019; G. Greco, *Valute virtuali e valute complementari, tra sviluppo tecnologico e incertezze regolamentari*, in www.dirittobancario.it, n. 5, 2009.

²⁸ L’art. 4 del d.l. n. 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 T.U.I.R., residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono, inoltre, tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano considerati titolari effettivi dell’investimento.

la Lombardia ha espressamente affermato che “*alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio*”. In altri termini, se si considera l'investimento in bitcoin come una normale attività finanziaria suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia, l'utilizzo di un wallet tramite un intermediario non residente ‘custode’ della chiave privata di accesso al portafoglio elettronico (custodial wallet) configura, quantomeno nella prassi amministrativa, l'obbligo di compilazione del predetto quadro RW. La risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello del 2018 non fornisce, tuttavia, indicazioni riguardo al codice corrispondente allo Stato estero da indicare nel quadro RW. La questione è complessa in quanto le piattaforme *on line* di gestione delle transazioni e i relativi portafogli elettronici (*wallet*) sono procedure informatiche collocate su *server* accessibili via Internet; sicché diventa difficile individuare il soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligazione tributaria in base al collegamento territoriale con uno o più Stati esteri²⁹.

4. Considerazioni conclusive

La natura ibrida delle criptovalute e il loro crescente utilizzo sollevano nuovi interrogativi che, a legislazione vigente, restano senza risposta perché manca una disciplina sostanziale volta a regolamentare i profili giuridici e fiscali.

Proviamo a fare il punto della situazione in materia di tassazione delle criptovalute alla luce di quanto esaminato nei paragrafi precedenti.

A livello europeo, la Corte di Giustizia ha stabilito che le criptovalute non sono assimilabili a valute ‘legali’ (Sent. Hedqvist, C-264/14), del 2015) e in questo senso si è orientato anche il legislatore

²⁹ Cfr. E. Mignarri, *Imposizione e monitoraggio delle operazioni in criptovalute: molte questioni aperte*, in *Il fisco*, 39, 2018, p. 3751 ss; I. Bixio, *Le valute virtuali nella V Direttiva antiriciclaggio*, in *Corr. trib.*, n. 25, 2018, p. 1987 ss.; A.E. Giudice, *Bitcoin e criptovalute tra tassazione e monitoraggio fiscale*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, n. 34, 2018, p. 75 ss; G. Giangrande e F. Capogrossi, *La moneta virtuale tra regime impositivo, monitoraggio fiscale e strumento di lotta all'evasione*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, n. 38-39, 2018, p. 75.

italiano nella definizione di ‘valuta virtuale’ introdotta in sede di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio. Al contrario, l’Amministrazione finanziaria – nella risoluzione n. 72/E del 2016 e nell’interpello n. 956-39/2018 della Direzione Regione Lombardia del 2018, su cui ci siamo soffermati nei paragrafi precedenti - ha affermato che le *virtual currency* possono essere uno “*strumento di pagamento alternativo a quelli tradizionalmente utilizzati nello scambio di beni e servizi*”. In questa prospettiva, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto applicabili nei confronti delle criptomonete i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto le monete tradizionali e, in particolare, le disposizioni relative alle valute estere; sicché, il privato che matura plusvalenze sulle cessioni di *bitcoin* produce un reddito diverso di natura finanziaria da assoggettare a tassazione al verificarsi di due condizioni: a) la cessione è avvenuta con operazioni a termine; b) la cessione è avvenuta con operazioni a pronti, ma le criptovalute sono detenute da più di sette giorni sul proprio conto per un controvalore medio superiore a 51.645,69 euro. Ma non basta. Se le criptovalute sono detenute su conti (c.d. *wallet*) presso piattaforme estere, occorre, secondo l’Agenzia delle entrate, che il contribuente ne dichiari il possesso nel ‘quadro RW’ della propria dichiarazione dei redditi. La *ratio* di questa impostazione è da ricercare nel fatto che alle valute virtuali “*si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio*”.

Ai fini IVA, l’operazione di cambio di *bitcoin* (e, più in generale, di valuta virtuale) con valuta legale è considerata, dall’Agenzia delle entrate, come una prestazione di servizio a titolo oneroso che ricade nel campo di applicazione dell’IVA, ma tra le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 3) d.P.R. n. 633/1972 in quanto, secondo la Corte di Giustizia nella nota sentenza *Hedqvist*, si tratta di operazioni “*relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio*”, di cui all’art. 135, par. 1, lett. e), della Direttiva IVA.

Alla luce delle considerazioni svolte, occorre innanzitutto chiarire che l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria in materia di tassazione delle valute virtuali, contenuta nella risoluzione ministeriale in commento, produce - come è noto - effetti solo nei confronti del contribuente istante e con riferimento al caso concreto prospettato nell’interpello tributario; sicché, per i contribuenti che decidono di

uniformare il proprio comportamento alla predetta interpretazione ministeriale non è prevista alcuna tutela in caso di *revirement in peius* dell'Amministrazione finanziaria, fatta eccezione per la possibilità di ricorrere in sede contenziosa, impugnando l'avviso di accertamento contenente la richiesta dell'imposta o della maggiore imposta. Ma vi è di più. Se si tiene conto dell'orientamento del legislatore europeo che nella V Direttiva antiriciclaggio ha introdotto una nuova definizione di valuta virtuale, affermando espressamente che la stessa non ha lo *status* né di valuta né di moneta, è evidente che non si possa più continuare a navigare a vista in un quadro normativo troppo lacunoso per poter individuare strumenti adeguati a fronteggiare le diverse problematiche sollevate dal fenomeno in esame. Pertanto, è auspicabile un intervento del legislatore italiano che, nell'individuare la natura giuridica delle criptovalute, ne disciplini anche i profili fiscali al fine di evitare, nell'ottica della moderna visione del rapporto tributario ispirata alla c.d. *tax compliance*³⁰, inutili contenziosi tra contribuente e Fisco.

³⁰ Per un approfondimento, sia consentito rinviare al mio *Dal controllo fiscale sul dichiarato al confronto preventivo sull'imponibile. Dall'accertamento tributario alla compliance*, Ipsoa, 2017.